



TRIBUNALE DI FROSINONE

PRESIDENZA

Via F.Calvosa C.F. 80008870604 tel 0775-3611

PEO:prot.tribunale.frosinone@giustizia.it *PEC: prot.tribunale.frosinone@giustiziacert.it

Prot. n.

1566/24

Frosinone, 10 maggio 2024

Al Sig. Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Frosinone

Alla dott.ssa Adalgisa Ranieri
UNEP
SEDE

OGGETTO: Pignoramento presso terzi con le modalità di cui all'art. 492-bis c.p.c. –
Integrazione alle Linee guida del 30 novembre 2023.

Trasmetto in allegato integrazione alle Linee guida del 30 novembre 2023 (già a
suo tempo inviate) in materia di pignoramento presso terzi con le modalità di cui all'art.
492-bis c.p.c. concordata nella riunione del 9 maggio 2024 dei giudici addetti alle
procedure esecutive mobiliari presieduta dallo scrivente.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Paolo Sordi

TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI
NUOVE INDICAZIONI IN CASO DI DI PIGNORAMENTO EX ART. 492 BIS cpc

Ad integrazione delle linee - guida del 30/11/2023, si ritiene necessario fornire ulteriori indicazioni in tema di pignoramento ex art. 492 bis:

- 1) In merito al termine per l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 543 IV comma c.p.c., i trenta giorni previsti a pena di inefficacia del pignoramento decorrono dalla data della restituzione degli atti all'avvocato e quindi dalla data della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della PEC inviata dall'ufficiale giudiziario al procuratore del creditore procedente ovvero dalla data di consegna cartacea se precedente.
- 2) Si ribadisce l'imprescindibilità dal deposito dell'istanza di assegnazione per la prosecuzione dell'espropriazione, e si precisa che con riferimento al termine entro il quale il creditore deve depositare l'istanza, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 497 cpc, che ha portata generale, in quanto contenuto nella sezione II del capo I del Libro Terzo del codice di procedura civile. I 45 giorni per il deposito dell'istanza di assegnazione o vendita decorrono, come previsto dalla norma, dal "compimento" del pignoramento che nel PPT si verifica alla data dell'ultima notifica dell'atto di pignoramento.
- 3) In merito alla liquidazione dei compensi all'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 122 del DPR 1229 del 1959, verranno adottate le seguenti linee – guida:
 - a) considerati tali compensi quali spese della procedura, essi verranno computati, nell'ordinanza di assegnazione quali spese in prededuzione, analogamente a quanto previsto per le spese liquidate in favore del terzo pignorato;
 - b) verranno liquidati ed assegnati in prededuzione assoluta a carico del terzo, salva l'ipotesi dell'estinzione della procedura ove tali spese saranno poste a carico del creditore procedente;
 - c) il compenso, in caso di dichiarazione totalmente capiente, sarà calcolato in percentuale sul valore del credito di cui all'atto di precetto; in caso di dichiarazione parzialmente capiente, su quanto effettivamente assegnato.
 - d) non si procederà a liquidazione dei compensi nei seguenti casi:
 - 1) in caso di improcedibilità della procedura per dichiarazione negativa del terzo o dei terzi pignorati citati, depositate in atti, ovvero in caso di esito negativo del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 549 cpc,

analogamente alle ipotesi di infruttuosità del pignoramento ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. al cpc;

2) in caso di estinzione per mancata iscrizione a ruolo della procedura ex art. 164 ter disp. att. c.p.c. o ex art. 159 ter disp. att., come espressamente previsto dall'art. 122 su citato;

e) l'introduzione del p.p.t. ex art. 543 cpc, fondato sulle risultanze della ricerca telematica eseguita dall'UNEP non esimerà la parte istante dal pagamento dei diritti sopra indicati, previo deposito da parte degli UUGG di idonea documentazione che consenta di verificare che i terzi interpellati siano i medesimi di cui alle sufferite ricerche.

Frosinone, li 09/05/2024

IGE
